



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

dr.ssa **Elena RIVA CRUGNOLA** Presidente
dr.ssa **Marianna GALIOTO** giudice
dott. **Guido VANNICELLI** giudice relatore

ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **26874/2011** R.g. promossa da:

RG HOLDING S.R.L. unipersonale (c.f. 04158211005) e **FINANZIARIA CINEMA S.R.L. unipersonale** (c.f. 04463330961), elettivamente domiciliate in Milano, via Lanzone 4, presso gli avv. Andrea BARENGHI, Francesco BORDIGA, Luca PURPURA e Manuel PORTALE

attrici

contro

MONDO TV S.p.A. (c.f. 07268701688), **ORLANDO CORRADI** (c.f. CRRRND40B18B300E) e **MATTEO CORRADI** (c.f. CRRMTT74B26H501D), elettivamente domiciliati in Milano, via Albricci 10, presso gli avv. Giuseppe CELLI, Francesco MANZUELLO e Gabriele PIGNATTI MORANO di CUSTOZA

convenuti

CONCLUSIONI

Per le attrici:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e



deduzione reietta, così giudicare:

In via principale:

1) accertare la responsabilità di Mondo TV, ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, nell'interesse imprenditoriale proprio e/o di terzi, un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di Moviemax Italia in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa Moviemax Italia e, per l'effetto, condannare Mondo TV al risarcimento del danno subito da RG Holding e Finanziaria Cinema, nella misura accertata in corso di giudizio, occorrendo anche in via equitativa, per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore delle rispettive partecipazioni sociali in Moviemax Italia e per ogni ulteriore pregiudizio subito in conseguenza dell'abusiva attività di direzione e coordinamento esercitata su Moviemax Italia;

2) accertare la responsabilità dei signori Orlando Corradi e Matteo Corradi, ex art. 2497 c.c., per avere preso parte al fatto lesivo e per l'effetto condannarli, in solido tra loro e/o singolarmente, con Mondo TV, al risarcimento del danno subito da RG Holding e Finanziaria Cinema, nella misura accertata in corso di giudizio, occorrendo anche in via equitativa, per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore delle rispettive partecipazioni sociali in Moviemax Italia e per ogni ulteriore pregiudizio subito in conseguenza dell'abusiva attività di direzione e coordinamento esercitata su Moviemax Italia;

In ogni caso:

3) condannare i convenuti a rifondere le spese, anche generali, i diritti e gli onorari, ivi inclusi gli oneri di legge, del presente giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove eventualmente proposte dai convenuti

Per i convenuti:

In via preliminare:

a. accertare e dichiarare (...) l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande svolte nel presente giudizio da RG Holding S.r.l. e Finanziaria Cinema S.r.l. nei confronti di Mondo TV S.p.A., Orlando Corradi e Matteo Corradi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2497, 3° comma, c.c.;

b. accertare e dichiarare (...) la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 164, 4° comma, c.p.c., dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti di Orlando Corradi e Matteo Corradi.

In via principale nel merito:

a. respingere, con ogni statuizione, le domande formulate da RG Holding S.r.l., Finanziaria Cinema S.r.l. nei confronti di Mondo TV, Orlando Corradi e Matteo Corradi, in quanto tutte infondate sia in fatto che in diritto;

b. accertare e dichiarare (...) la responsabilità di RG Holding S.r.l. e Finanziaria Cinema S.r.l. ai sensi dell'Art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento dei danni patiti da Mondo TV, Orlando Corradi e Matteo Corradi, nella misura da accertarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia.

In via subordinata nel merito: nella denegata (...) ipotesi in cui fossero accolte, anche solo parzialmente, le domande formulate da RG Holding S.r.l. e Finanziaria Cinema S.r.l. nei confronti di Mondo TV, Orlando Corradi e Matteo Corradi, condannare questi ultimi solo al risarcimento dei danni limitatamente alla quota di loro responsabilità per i fatti eventualmente accertati in corso di causa.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali (12,5%), I.V.A. e C.A.P., ponendo a carico di parte attrice integralmente le spese della CTU.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

Tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*¹.

B. Non è dunque necessario ripercorrere qui i termini della controversia così come prospettata dalle parti -con continui riferimenti ai numerosi altri contenziosi pendenti fra loro- negli atti introduttivi e nelle memorie successivamente depositate, se non negli essenziali termini che seguono; premettendo che la citazione spiccata dalle ss.r.l. unipersonali RG HOLDING e FINANZIARIA CINEMA aveva originariamente attinto, oltre alla MOVIE MAX ITALIA s.r.l. di cui esse erano complessivamente socie al 49%, anche la controllante intermedia MONDO HOME ENTERTAINMENT S.p.A.² nonché, in forza delle cariche ricoperte nelle diverse società del c.d. Gruppo MONDO TV quali consiglieri di amministrazione anche delegati e sindaci,

(i) Guglielmo MARCHETTI e Ugo GIRARDI,

(ii) e Laura ROSATI, Vittorio ROMANI, Alberto MONTUORI ed Alessandro MECHELLI.

B).1 In sintesi:

¹ Norma che purtroppo le parti, nelle loro 284 pagine di sole difese illustrative, hanno ignorato.

² Di seguito, MHE; così come MOVIE MAX ITALIA s.r.l. sarà indicata per acronimo MMI e MONDO TV S.p.A., MTV

- i. Le attrici, società interamente possedute rispettivamente da Rudolph GENTILE e Marco DELL'UTRI, erano titolari in pari misura del capitale sociale di MMI, costituita nell'ottobre del 2005 con lo scopo di acquisire diritti su produzioni cinematografiche e commercializzarli attraverso tutti i canali distributivi e di diffusione.
- ii. A seguito di pregressi rapporti commerciali e della decisione di operare una sinergia con il Gruppo MONDO TV (per allora attivo esclusivamente nella produzione e distribuzione su videocassette per visione domestica di film, e in particolare di quelli cc.dd. di animazione che costituivano l'idea imprenditoriale di MTV), MHE, società quotata controllata sino al 1°/4/2009 da MTV (a sua volta controllata dalla famiglia CORRADI, con il *patron* Orlando CORRADI presidente e amministratore delegato al momento dei fatti e della domanda), aveva rilevato in data 16/1/2006 il 51% del capitale di MMI al prezzo di € 2.500.000,00.
- iii. Parallelamente le parti avevano stipulato patti parasociali (poi modificati il 27/10/2007) con i quali avevano fra l'altro:
 - a) regolato l'assetto dell'organo amministrativo collegiale, a comporre il quale MHE aveva designato Guglielmo MARCHETTI con funzione di amministratore con delega generale, Matteo CORRADI (figlio di Orlando e consigliere di amministrazione di MTV) con responsabilità sugli aspetti contabili e finanziari della gestione, e Ugo GIRARDI, mentre le attrici avevano designato -con le competenze di scelta e acquisizione dei titoli nonché di promozione pubblicitaria loro proprie ma facoltà di spesa limitate- Rudolph GENTILE e Marco DELL'UTRI;
 - b) concordato un meccanismo di copertura delle perdite di esercizio con versamenti dei soci;
 - c) e pattuito l'opzione delle attrici di cedere a MHE la partecipazione residua del 49% di loro titolarità purché, fra l'altro, MMI non avesse riportato in



ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009 "*perdite superiori al 7% della voce 'valore della produzione' di cui all'art. 2425 c.c. indicata nel bilancio sociale*".

- iv. Il controllo a cascata che dalla MONDO TV veniva esercitato, attraverso MHE, su MMI, era rafforzato dalla contemporanea presenza nei consigli di amministrazione delle tre società delle medesime persone di fiducia degli ORLANDI, vale a dire Guglielmo MARCHETTI (amministratore delegato e anche socio della MHE, della quale avrebbe acquisito il controllo nel marzo 2009), Matteo CORRADI (all'epoca consigliere di amministrazione sia della capogruppo MTV che di MMI) e Ugo GIRARDI (consigliere di amministrazione oltre che di MMI, sino al dicembre 2010 anche di MTV)³.
- v. Sin da subito *-in thesi actorum-* l'attività di direzione e coordinamento esercitata dai CORRADI e da MTV, per il tramite di MHE e degli altri soggetti originariamente convenuti, su MMI, si era però abusivamente indirizzata:
- a) al drenaggio da MMI verso MHE di risorse finanziarie con l'emissione "*nel tempo [di] innumerevoli fatture pagate dalla prima alla seconda (...) a titolo, tra il resto[,] di rimborso per spese in realtà non inerenti all'attività [di] Moviemax Italia o comunque del tutto sfornite di pezze giustificative*";
 - b) a spostare in MHE l'attività imprenditoriale tipica di MMI di acquisizione e distribuzione di diritti cinematografici su tutti i canali di diffusione;
 - c) e ad estromettere le due socie di minoranza di MMI, deprimendo l'utile anche mediante irregolarità bilancistiche in modo che non maturassero le condizioni dell'opzione di vendita prevista a loro favore nei patti parasociali.
- vi. Ne era scaturita una tesissima conflittualità a tutto campo, a causa della quale Rudolph GENTILE e Marco DELL'UTRI avevano dovuto dare le dimissioni da consiglieri di amministrazione (22/3/2010) ed erano sorte diverse controversie

³ Per l'analogo meccanismo adottato anche in relazione all'organo di controllo, cfr. pag. 12 della citazione.

giudiziarie e arbitrali, fra le quali l'azione di responsabilità promossa dalle attrici il 22/10/2008 *ex art.* 2476 c.c. contro i tre consiglieri "di maggioranza" di MMI (sfociata nel lodo emanato dall'arbitro Giuseppe TEPEDINO il 6/4/2011)⁴.

- vii. Ricevuta la notificazione della citazione, tutte le parti diverse da MTV, Orlando e Matteo CORRADI, e in particolare MHE, Guglielmo MARCHETTI e MMI, hanno stipulato il 10/6/2011 con le attrici e con i loro soci di riferimento una transazione, estinguendo tutte le controversie in essere (ivi compresa quella che, fra le parti superstiti, qui si definisce) e cedendo le attrici a MHE il 49% da esse detenuto in MMI al prezzo di complessivi € 3.500.000,00⁵; transazione espressamente eccettuante la sola posizione, appunto, di MTV nonché di Orlando e Matteo CORRADI "*in proprio e in funzione delle cariche da essi ricoperte*" in tale società.

B).2 Possono in particolare qui ritrasciversi, quale sunto degli illeciti che, ai sensi dell'art. 2497 c.c., le attrici hanno rimproverato (anche) ai convenuti (chiedendo la loro solidale condanna a risarcire la somma di non meno di € 10.290.000,00 soltanto quale minusvalore delle quote da esse detenute a seguito dello storno dell'attività già di MMI⁶), le pagine 25 - 26 della comparsa conclusionale attorea:

"In breve: *i*) la capogruppo Mondo TV collocava negli organi di governo delle società figlie, in posizioni di tutta rilevanza, i componenti della famiglia controllante (Orlando e Matteo Corradi); *ii*) la medesima Mondo TV disponeva dell'Amministratore delegato -Guglielmo Marchetti: uomo di fiducia dei Corradi- in entrambe le società figlie (Mondo Home e Moviemax); *iii*) la gestione finanziaria di Moviemax era di diretta pertinenza della famiglia Corradi (per il tramite di Matteo Corradi, componente dell'organo gestorio); *iv*) nel Consiglio di Amministrazione di Moviemax, in posizione concretamente determinante ai fini dell'adozione delle delibere prese nell'interesse della Capogruppo, sedeva anche Ugo Girardi, legato a triplo filo alla stessa Mondo TV e ai Corradi; *v*) i componenti dei Collegi Sindacali

⁴ E' il documento 8 di parte convenuta al quale si farà più volte riferimento in prosieguo.

⁵ Vedine il testo *sub doc.* 7 conv.

⁶ Per la proposta di liquidazione delle altre voci di danno, cfr. pag. 74 della citazione.

delle tre società del gruppo coincidevano: e tutti -salvo il dott. Mechelli- erano colleghi di Studio del dott. Ugo Girardi, Amministratore di fiducia dei Corradi.

In questa cornice, senz'altro idonea ad agevolare manovre abusive, la funzione direttiva di Mondo TV(e del suo nocciolo familiare di controllo e comando) -articolatasi per il tramite di una evidente catena fiduciaria di trasmissione- ha determinato:

i) lo storno del *core business* di Moviemax (l'acquisizione e la **distribuzione di diritti full rights su opere cinematografiche),dirottato in Mondo Home.**

Gli Amministratori di maggioranza di Moviemax, contro ogni attesa e allegando alla bisogna pretese insufficienze finanziarie (*in concreto non veritiere*: come accertato nella perizia del C.T.U. dott. Lacchini, nominato nel procedimento arbitrale promosso dalle esponenti e avente ad oggetto l'azione di responsabilità dei Consiglieri di maggioranza *ex art. 2476 c.c.*: v., rispettivamente, **ns. docc. 17 e 18**),hanno brutalmente impedito alla Società, a partire dal maggio 2008 (in occasione del *festival* di Cannes), il proseguimento della sua attività caratteristica (l'acquisto di diritti cinematografici *full rights* e la loro concessione a distributori terzi), concorrendo a far sì che essa fosse svolta (secondo gli autointeressati *desiderata* della Capogruppo) da Mondo Home,la quale ha acquisito gratuitamente (con diretto vantaggio per la stessa Capogruppo), l'avviamento di Moviemax (senza così doverlo più condividere con i suoi soci di minoranza).

Si è in questo modo operato, tra il resto, un vero e proprio ribaltamento dei ruoli fra le due società, a completo danno della stessa Moviemax: i film che avrebbe dovuto comprare quest'ultima sono stati, infatti, acquistati da Mondo Home (che, a testimonianza del suddetto storno, ha pure mutato la propria denominazione in Moviemax Media Group! Per comodità nel presente atto si continuerà a denominarla Mondo Home), relegando Moviemax a mera e vuota licenziataria di Mondo Home (...)"

B).3 In corso di causa è stata dapprima emessa (il 9/2 - 27/9/2012) una sentenza non definitiva che ha respinto le (sole) eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale e nullità della citazione svolte da alcuni convenuti; e quindi affidata *ex officio* al prof. Enrico COTTA RAMUSINO una consulenza tecnica *de danno*, espletata nel pieno contraddittorio con i consulenti delle due parti processuali e sfociata nell'ampia relazione datata 22/9/2014.

Designato il nuovo giudice istruttore e precisate le conclusioni come in epigrafe il 21/7/2015, la causa è pervenuta il 10/11/2015 al Collegio per la decisione.

C. L'art. 2497 del codice civile, com'è noto, sancisce:

- che la società (qui MTV) che, esercitando su di un'altra (qui, attraverso la MHE, MMI) attività di direzione e coordinamento, agisca nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata, è direttamente responsabile al danno indirettamente così cagionato ai soci di questa per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della loro partecipazione,
- salvo che il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento stesso (ovvero sia stato compensato da specifiche azioni a ciò indirizzate, comma 1°);
- che in solido con la controllante rispondono verso i soci della controllata anche coloro che abbiano comunque preso parte al fatto lesivo (in tesi attorea, Orlando e Matteo CORRADI, comma 2°);
- che l'azione è esercitabile dal socio della controllata in tesi abusivamente diretta solo se non soddisfatto dalla società controllata stessa (comma 3°).

C).1 Nel caso in esame, non è contestabile che MTV abbia esercitato su MMI, per il tramite di MHE che la controllava a sua volta al 51%, attività di direzione e coordinamento.

Non solo ciò è presunto *ex lege* in forza dell'art. 2497 *sexies* c.c.; ma è positivamente confermato dagli stessi documenti ufficiali provenienti da tutte e tre le società collocate nella catena di controllo a cominciare dalla MTV.

Per un solo, significativo esempio fra i molti proposti dalle attrici, basti infatti qui ricordare un passo della nota integrativa al bilancio di MTV per l'esercizio 2007, ove si da(va) espresso conto al mercato del "*ruolo della MOVIE MAX ITALIA S.r.l. il cui controllo è stato acquisito per il tramite della Mondo Home Entertainment nel 2006*" allo scopo "*di presidiare il mercato della distribuzione cinematografica sia con titoli del gruppo che di terzi*"; MMI che nell'ambito del gruppo, "*relativamente ai titoli di cui*

detiene già, o di cui deterrà i diritti 'full rights'" si sarebbe occupata " direttamente dello sfruttamento theatrical e delle vendite televisive (free e pay)", mentre avrebbe presieduto "tramite la controllante Mondo HE, la distribuzione dell'Home Video"⁷.

C).2 In corso di causa si è lungamente discusso, a seguito di espressa eccezione dei convenuti, del rilievo che la cessione ad opera di MTV nel marzo / maggio del 2009 delle azioni da essa detenute in MHE⁸, ha spiegato nei rapporti fra le parti (per la cessazione così avvenuta del controllo 'a catena' di MTV su MMI) e quindi sulle domande attoree.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, la questione è sostanzialmente ininfluenza in causa.

Anche a prescindere dalla perdurante presenza nell'organo amministrativo di MHE -fra gli altri, e in qualità di Presidente- di Matteo CORRADI, il materiale istruttorio offerto dalle attrici conferma con evidenza documentale che fu nel breve volgere di alcuni mesi fra la primavera e l'autunno del 2008, che i consiglieri di amministrazione designati da MHE -in allora controllata di MTV- decisero di fatto la cessazione dell'attività caratteristica di MMI giustificandola espressamente con la decisione della controllante diretta di desistere dall'assistenza finanziaria sino a quel momento prestata.

C).3 Ancora nel consiglio di amministrazione del 15.5.2008⁹, pur a fronte di un disaccordo sull'approvazione del bilancio legato a divergenti opinioni sulla capitalizzabilità delle "spese di lancio", l'amministratore delegato MARCHETTI aveva riferito agli altri consiglieri lo stato delle linee di credito concesse dalla banca UNICREDIT Banca d'Impresa a MHE e da questa estese fideiussoriamente (a fronte di un corrispettivo di € 5.000,00 annue e di controgaranzia per il caso di escussione) a MMI, soltanto riferendo di una contrazione che aveva portato tali linee ad un ammontare di "euro 1.000 migliaia utilizzabili per esigenze di cassa con azzeramento della linea di credito per operazioni commerciali"; mentre Matteo CORRADI -ad espressa domanda

⁷ Le espressioni sono tratte dalla nota integrativa al bilancio di MTV al 31/12/2007, prodotto dalle attrici al loro doc. 51.

⁸ Nella misura del 24,27% del capitale a Guglielmo MARCHETTI, e per il 4,99% al mercato.

⁹ Per il cui verbale v. doc. 43 att.

del socio di riferimento di RG HOLDING s.r.l.- aveva precisato che tale riduzione era “*compensata dalle nuove linee di credito concesse dalla BNL*”.

Una situazione, dunque, in tutto e per tutto conforme al disegno strategico che aveva condotto due anni prima all’acquisizione del controllo di MMI ed al suo inserimento nel gruppo MTV, all’espresso fine di presidiare il mercato (anche) dei diritti cinematografici *full rights* potenziando la diffusione dei titoli che sarebbero stati acquisiti da MMI mediante l’attività di MHE nel settore della visione domestica (c.d. *home video*); e senza alcuna avvisaglia di un cambiamento di strategia.

C).4 Meno di due mesi dopo, tuttavia, nel corso del consiglio di amministrazione del 9/7/2008¹⁰, emerse che, nonostante il titolo fosse stato visionato e proposto dalla struttura interna di MMI e la trattativa fosse stata condotta (anche) personalmente da Rudolph GENTILE, nel corso del Festival cinematografico di Cannes appena tenutosi il film BABYLON AD era stato acquistato da MHE.

Ai rilievi:

- del consigliere GENTILE secondo cui “*la strategia commerciale di MHE a Cannes nell’ambito della quale quest’ultima acquista titoli e Moviemax si limiterebbe alla distribuzione non solo sviscererebbe il ruolo di Moviemax ma rappresenta senza dubbio un’eccezione rispetto al passato, senza che risulti un solo passaggio od autorizzazione né da parte del CdA né, tanto meno, da parte dell’assemblea dei soci*”
- e del consigliere DELL’UTRI, per il quale così facendo “*MHE, approfittando del ruolo di controllante ed attraverso l’operato del medesimo amministratore delegato, Guglielmo Marchetti, beneficia[va] delle attività svolte e mira a trarre profitto da attività (sfruttamento delle opere filmiche in tutti i canali territori) che rientrano certamente nella mission di Moviemax*”,

da un lato il MARCHETTI rispose che “*in considerazione della inesistenza del Budget (già consumato), della situazione finanziaria e patrimoniale e delle perdite di conto*

¹⁰ Il cui verbale si lege al doc. 30 att.

economico registrate, non sarebbe stato possibile, se non con ulteriori esborsi e garanzie da parte dei soci”, a MMI l’acquisto di BABYLON AD;

e dall’altro l’odierno convenuto Matteo CORRADI, nel tentativo di sostenere la legittimità dell’operato dell’amministratore delegato, asserì l’esistenza di un accordo fra MHE e MMI secondo cui quest’ultima si era impegnata a distribuire “in service *titoli di Mondo HE*”, salvo essere immediatamente contestato dai consiglieri di minoranza sull’assunto che la delibera consiliare cui il CORRADI si riferiva (31.10.2007) riguardava unicamente il film PINOCCHIO.

C).5 Nello stesso consiglio di amministrazione, quanto all’ordine del giorno relativo più in generale alla verifica delle strategie commerciali in atto al fine del rispetto dei piani formulati per l’anno in corso e per il 2009, sempre Matteo CORRADI, sia pur previa dichiarazione che il “*budget 2009 e[ra] in ogni caso raggiungibile*”:

- confermò che l’indebitamento finanziario di MMI (all’epoca di circa 17 milioni di euro) era garantito interamente dalla controllante MHE
- e soprattutto preavvertì, singolarmente facendosi portavoce della controllante, che “*tale situazione di evidente disparità tra i soci*” non era “*più sostenibile per MHE, sia per l’impossibilità di utilizzare le linee di credito per la sua propria crescita, sia per i rischi connessi*”.

C).6 Ma se in quell’occasione, sia pur in un clima di ormai deflagrata conflittualità fra consiglieri di maggioranza e di minoranza¹¹, la prospettiva indicata da Matteo CORRADI sembrava ancora essere quella di un aumento di capitale che consentisse a MMI di reperire risorse proprie per assolvere alle previsioni di piano relative a (ciò che restava de)l 2008 e al 2009¹², il mutamento strategico imposto dalla maggioranza

¹¹ A chiusura dell’adunanza, infatti, questi ultimi chiesero le dimissioni del MARCHETTI anche per il conflitto di interessi in cui aveva operato nella vicenda BABYLON AD; mentre l’amministratore delegato addossò a sua volta a GENTILE e DELL’UTRI la responsabilità per lo scostamento dalle previsioni di piano per il 2007, chiedendo che nel prossimo consiglio essi relazionassero sull’esercizio delle rispettive deleghe.

¹² Cfr. doc. ult. cit., pag. 8.

consigliare appare consumato già nel corso della riunione del consiglio di amministrazione di MMI del 20/10/2008¹³.

Alla domanda di Rudolph GENTILE in ordine “*a quanti film si prevedeva di acquistare nel corso dei residui mesi del 2008 e nell’intero 2009 e quale investimento fosse previsto per l’acquisto ed il lancio degli stessi*”, fu infatti lo stesso Matteo CORRADI a dare risposta nel senso che a quella data non vi sarebbero state “*risorse finanziarie per nuovi investimenti in quanto le linee esistenti garantite da MHE*” erano “*ad esaurimento per espressa delibera del CDA della controllante*”; sicché da quel momento in poi, e nonostante per bocca dello stesso CORRADI venisse confermata la previsione che nel corso del 2009 sarebbero state aperte dal sistema bancario linee dirette a favore di MMI, quest’ultima avrebbe al più potuto “*finire di pagare e lanciare i film già nella propria library e svolgere attività di service per conto di terzi*”, utilizzando i flussi di cassa così ottenuti all’unico scopo di ridurre l’indebitamento verso le banche e quindi verso MHE.

Lo stesso CORRADI, nel corso dell’accesa discussione che ne seguì, ebbe poi ad esprimere piena adesione alle considerazioni esposte -ancora una volta, quasi come emissario della controllante- dall’altro consigliere (di maggioranza) GIRARDI: secondo il quale proseguire negli investimenti “*con riferimento ai rapporti con la controllante MHE (...) avrebbe significato non rispettarne le indicazioni, dal momento che tale società (...) ha deliberato la revoca della estensione delle linee di credito alla partecipata MOVIE MAX*”.

C).7 Il cerchio si chiuse con l’approvazione, sette giorni dopo e con il voto favorevole di Matteo CORRADI, Guglielmo MARCHETTI e Ugo GIRARDI, di un *budget* per il 2009 che non prevedeva l’acquisto ad opera di MMI di nuovi *film*¹⁴: come da allora in avanti non sarebbe in effetti più accaduto, anche perché tale attività sarebbe stata in seguito proseguita in proprio da MHE, sino ad assumere -quasi a voler sottolineare

¹³ Cfr. doc. 11 conv.

¹⁴ Il verbale del c.d.A. di MMI del 27/10/2008 è stato prodotto *sub* doc. 59 att.

evocativamente la "successione imprenditoriale" avvenuta- la denominazione sociale di MOVIE MAX MEDIA GROUP.

D. Pare al Tribunale evidente, dalla semplice lettura di tali verbali, che Matteo CORRADI (consigliere con il padre Orlando della capogruppo MTV il cui controllo la famiglia CORRADI deteneva) e gli altri consiglieri designati dalla controllante intermedia MHE, decisero ad un certo e preciso momento del 2008 di soprassedere agli obiettivi del Piano industriale ed economico-finanziario che essi stessi, in condivisione con i consiglieri di minoranza, si erano dati in attuazione dell'operazione di acquisizione effettuata il 16/1/2006¹⁵: trasferendo l'attività imprenditoriale tipica di MMI al superiore livello della controllante quotata, che da quel momento la svolse in via esclusiva.

D).1 Non è qui rilevante se le premesse delle ragioni fornite a giustificazione di tale scelta, con particolare riguardo all'indebitamento finanziario che MMI -nonostante le previsioni di inversione contenute nel Piano menzionato nella nota 29 (che peraltro copriva un periodo ben più ampio)- continuava a presentare, fossero o meno rispondenti al vero.

Tali condizioni, ben note alla controllante diretta (e alla capogruppo MTV controllata dai CORRADI) sin dai contatti previ all'acquisizione, non avevano infatti impedito ai *manager* del Gruppo di formulare (unanimente) quelle previsioni e, in vista di esse, di continuare sino all'ottobre del 2008 nella politica di sostegno finanziario a tal fine necessaria.

E del resto, se davvero la decisione avesse riposato esclusivamente sulla constatazione dell'insostenibilità del fabbisogno finanziario necessario a sostenere la politica di investimenti programmata (acquisto in numero congruo di ulteriori diritti di sfruttamento omnicanale su opere filmiche di primo livello internazionale) ovvero sulla non redditività di tale attività, la decisione conseguente avrebbe dovuto essere la cessazione

¹⁵ Si tratta del documento 29 di parte attrice pubblicato e reso noto al mercato unitamente a quello della controllante quotata MHE il 9/5/2008, intitolato nella sua interezza "MONDO HE. Piano 2008 e 2009 del Gruppo e note esplicative"; al cui interno (da pag. 15) si trovano le informazioni relative a MMI.

dell'attività stessa: che invece proseguì in capo a MHE, la quale continuò pertanto –come già faceva quale garante e “in estensione” dei propri fidi- a sostenerne i rilevanti oneri finanziari; il tutto senza che sia stato allegata, né tanto meno dimostrata, l'adozione da parte delle società poste ai livelli superiori della catena di controllo di una qualunque misura atta a compensare la pura e semplice sottrazione di attività così effettuata.

D).2 Ritiene pertanto il Tribunale che la decisione di cessare *ex abrupto* da tale assistenza e di trasferire a MHE l'attività sino ad allora svolta da MMI, non possa essere riguardata alla stregua di una mera –e insindacabile- diversa allocazione di risorse ed oneri infragruppo, ma abbia costituito il risultato della scelta gestoria (adottata da Matteo CORRADI dagli altri consiglieri di nomina MHE quale esplicita conseguenza delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione della controllante e quindi in ossequio ad un atto di eterodirezione dei vertici dell'allora gruppo MTV) che ebbe di fatto a causare l'annichilimento imprenditoriale di MMI, e quindi l'annullamento del valore in essa delle partecipazioni delle attrici: le quali del resto non potettero opporvisi, in quanto né erano socie ai più alti livelli della catena di controllo, né quindi esprimevano (a differenza di MTV, che collocava le stesse persone nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali a tutti i tre livelli del gruppo) componenti degli organi sociali in grado di influire su tali atti di direzione infragruppo.

Ne consegue che il danno così arrecato a RG HOLDING e a FINANZIARIA CINEMA andrà integralmente risarcito; e che responsabili dell'accertata violazione dei principi di corretta gestione debbono ritenersi sia la capogruppo MTV, che con il citato *interlocking directorate*¹⁶ ha reso possibile la direttiva venisse eseguita nelle società direttamente controllate (MHE e MMI), sia l'amministratore di MTV Matteo CORRADI che se ne assunse in MMI –come visto- la diretta responsabilità quale esecutore della volontà

¹⁶ Termine che designa i legami che si stabiliscono fra le aziende organizzate in forma societaria nel momento in cui una stessa persona fisica siede come amministratore nei consigli di amministrazione dell'altra o delle altre. Possono essere diretti o indiretti, quando (i) le due o più società condividano almeno un consigliere di amministrazione, ovvero quando (ii) due società abbiano ciascuna almeno un amministratore che sieda nel consiglio di una terza società. La loro ricorrenza nei fenomeni di gruppo è nota e la loro importanza nella ‘cinghia di trasmissione’ dell'attività di direzione e coordinamento intuitiva.

sovraordinata, sia infine -e sempre solidalmente- il socio di controllo e, all'epoca, presidente ed amministratore delegato della MTV, Orlando CORRADI: senza il cui assenso una decisione così innovativa e strategica per l'intero gruppo (anche in vista del prezzo cui poco dopo le azioni di MHE detenute da MTV sarebbero state cedute) mai avrebbe potuto esser presa - né del resto è contestato che lo sia stata.

E. A diversa conclusione deve pervenirsi, per distinte e convergenti ragioni, quanto alle ulteriori voci di danno dedotte dalle attrici.

E).1 Da un lato infatti il “danno originale” costituito dallo svuotamento di valore della partecipazione del 49% in MMI è tale da assorbire ogni possibile “riflesso originato” sul patrimonio delle sue socie degli ulteriori atti pregiudizievoli che esse imputano, in particolare, a Matteo CORRADI.

E).2 Dall'altro, la censura relativa al mancato esercizio da parte delle attrici dell'opzione di vendita pattuita nei patti parasociali del gennaio 2006, è superata dall'intervenuta cessione, proprio a MHE, della loro partecipazione in data 10/6/2011, con la quale tale opzione è stata di fatto esercitata alle diverse condizioni -inglobanti partite di segno per esse negativo- transattivamente pattuite.

E).3 Infine, l'originaria deduzione del presunto drenaggio da parte di MHE di liquidità della controllata, imputabile al solo Matteo Corradi ed evidentemente soltanto per il periodo di sua permanenza nel consiglio di amministrazione della supposta beneficiaria MHE (da cui è cessato già nel gennaio del 2009), è rimasta al livello di una indicazione per macroaggregati di bilancio di movimenti finanziari infragruppo tutti supportati da altrettante fatture, in relazione alle quali le attrici hanno preteso di spostare sui convenuti -con l'artificio logico di asserirle in blocco “non inerenti”- l'onere di darne giustificazione.

Anche a voler prescindere

- dalla irrimediabile genericità dell'allegazione
- e dalla circostanza che, quantomeno sino alla data di instaurazione (22/10/2008) di quel procedimento, su identici (ma, almeno in parte, più specifici) rilievi ha risposto

il 6/4/2011 l'arbitro che ha giudicato dell'azione di responsabilità proposta dalle medesime socie qui attrici contro i consiglieri "di maggioranza" fra cui Matteo CORRADI,

rileva il Tribunale come la doglianza sia rimasta fondata esclusivamente sul richiamo aspecifico ad una relazione (quella della dr.ssa Paola RUSSO¹⁷) elaborata

- senza contraddittorio
- per incarico del Pubblico Ministero romano
- nell'ambito dell'indagine relativa al procedimento penale n. 58066/2008 R.G.N.R.,
- definito dapprima per archiviazione (a seguito di richiesta della stessa Accusa) e finalmente per remissione di querela¹⁸.

E).4 Ne consegue che, anche in considerazione della diversa impostazione dell'indagine tecnica in quel procedimento penale (che aveva ad oggetto principale ipotetici falsi in bilancio) rispetto alla natura dell'azione (risarcitoria per abuso di eterodirezione societaria) che qui si scruta, non pare possibile 'riempire' il contenuto di tale capo della domanda attorea con il contenuto della c.d. perizia RUSSO, né è in ultima analisi lecito trarre da quest'ultima alcun accertamento probatoriamente spendibile in questa sede; lacuna di allegazione e probatoria che certamente non ha potuto colmare il consulente di questo Tribunale prof. Cotta Ramusino, limitatosi sul punto ad una valutazione 'di secondo grado' proprio di quella perizia, alla quale ha infatti espressamente -a sua volta- rinviato nelle proprie disamina e conclusioni sul punto¹⁹.

F. Prima della liquidazione del danno conseguente all'illecito di cui al precedente capo **C.**, va qui delibata l'eccezione che i convenuti hanno insistentemente riproposto per tutto il processo, ritenendo che condizione di procedibilità dell'azione di cui al primo comma dell'art. 2497 c.c. sia, in virtù del suo terzo comma e della responsabilità

¹⁷ Cfr. doc. 19 att.

¹⁸ Pattuita nell'ambito della transazione che ha definito buona parte del presente giudizio: cfr. pag. 8 (capo 7.8) e 21 (lettera h) dell'atto di transazione di cui al doc. 7 conv., cit.

¹⁹ Cfr., per le seconde, alla pag. 61 della relazione di consulenza del 22/9/2014.

(soltanto) sussidiaria della controllante e dei suoi amministratori che esso scolpirebbe, “la prova di aver richiesto formalmente e preventivamente il soddisfacimento delle proprie ragioni” alla società eterodiretta e agli amministratori di quella²⁰.

F).1 Al contrario questa sezione specializzata, sia pur con decisioni per lo più successive alla data di costituzione in questo giudizio dei convenuti (che la difesa delle attrici ha correttamente citato nelle proprie difese illustrative finali²¹), ha sempre con più chiarezza interpretato il citato disposto normativo nel senso che esso, lungi dal prevedere una sorta di *beneficium excussionis* preventivo a favore di chi abbia svolto *contra ius* l'attività di eterodirezione societaria, costituisce una norma di raccordo che

- in un sottosistema normativo che abilita eccezionalmente il socio della società controllata a chiedere il ristoro del danno riflesso al valore e redditualità della sua partecipazione
- cagionato da illeciti che hanno *in primis* danneggiato il patrimonio della società cui partecipa,

esclude dal perimetro di tale danno risarcibile, senza onere alcuno di preventiva azione contro gli amministratori della società controllata, quello che in via diretta sia già stato a quest'ultima –in via spontanea o giudiziale- risarcito.

F).2 Ciò, se esclude la fondatezza *in iure* dell'eccezione, impone però di prendere in esame ai soli fini della liquidazione del danno subito di riflesso dalle socie della eterodiretta MMI, quanto statuito nel giudizio arbitrale intentato il 22/10/2008 sempre da RG HOLDING e FINANZIARIA CINEMA nei diretti confronti degli amministratori di MMI diversi dal GENTILE dal DELL'UTRI, fra i quali anche quel Matteo CORRADI qui residualmente convenuto; in forza non tanto di una eccezione di giudicato esterno²², ma appunto del dettato di legge, che non consente di liquidare ai soci *ex art. 2497 c.c.*, locupletandoli due volte, quanto sia già stato oggetto di ristoro al patrimonio della società (controllata).

²⁰ Così gli odierni convenuti nella loro memoria di costituzione, a pag. 49.

²¹ Da ultimo alla pag. 17 – 18 della propria memoria conclusionale di replica, cui può quindi farsi rimando.

²² Peraltro tempestivamente svolta dai convenuti, al di là delle formule sacramentali utilizzate, sin dal proprio atto di costituzione in giudizio (cfr. pagg. 39 – 40)

E poiché, com'è agevole riscontrare dalla disamina del c.d. lodo Tepedino, molte delle condotte pregiudizievoli lì contestate *ex art.* 2476 c.c. agli amministratori di MMI qui nuovamente convenuti insieme ai loro asseriti corresponsabili solidali (fra i quali MTV e Orlando CORRADI) *ex art.* 2497 co. 2° c.c., sono state -sia pur nel prisma giuridico dell'azione risarcitoria per l'abuso del controllo- nuovamente poste a parziale fondamento degli addebiti rimproverati in questa sede a Matteo e Orlando CORRADI nonché alla MTV²³, è giocoforza stornare dal risarcimento che si va a quantificare nel paragrafo che segue la somma di complessivi € 285.310,49 liquidata dall'arbitro a favore della MMI.

G. Venendo ora alla liquidazione del danno causato alla partecipazione sociale delle attrici dalle condotte abusive di cui al precedente paragrafo **C.** (lo svuotamento dell'attività caratteristica e principale di MMI), e quindi al valore prospettico stesso da annettersi alla loro quota nella stessa MMI (49% complessivo), il riferimento non può che essere l'ampia e motivata indagine tecnica effettuata al riguardo, nel serrato contraddittorio con i consulenti delle parti, dall'ausiliare del Giudice prof. Cotta Ramusino.

G).1 I termini dell'ampio dibattito sono ben noti alle parti, e non è quindi qui necessario -in ossequio al canone redazionale di legge indicato nell'*incipit* di questa sentenza- ripercorrerli.

In sostanza, la questione si riassume nella possibilità o meno di prendere quale base per tale valutazione lo stesso Piano industriale ed economico-finanziario redatto per gli anni 2008 e 2009 dalla controllante MHE²⁴ e unanimemente condiviso dagli amministratori della controllata MMI²⁵; alla luce del dato fattuale che tale Piano previsionale, rivelatosi eccessivamente ottimista, è stato poi smentito dai fatti consuntivati.

Questione che va delibata

²³ Si rimanda ai paragrafi a., b., c., d. ed e. della parte "NEL MERITO" di tale decisione (doc. 8 conv., cit.)

²⁴ Menzionato sopra al paragrafo C).4 e in prosieguo, per sintesi, "il Piano".

²⁵ Tanto che ad 'invocarlo' sono in causa proprio le socie espressione dei consiglieri di minoranza.

a) tenendo peraltro conto del fatto che la valutazione va necessariamente condotta *ex ante*, vale a dire riportandosi virtualmente alla data della consumazione della condotta illecita (ottobre 2008) e quindi non tenendo conto dei risultati negativi che, anche -se non soprattutto- grazie a quell'illecito (e alla cessazione degli investimenti in diritti cinematografici conseguita allo 'sfilamento' a favore di MHE dell'attività caratteristica), MMI ha registrato successivamente all'estate del 2008;

b) ma certamente non obliterando che il Piano, pur costituendo -come ha correttamente riferito il consulente del Tribunale- la ragionata "*espressione della Società, dei suoi azionisti e dei suoi amministratori, sul proprio percorso di sviluppo prospettico*" comunicata al mercato dalla controllante originariamente convenuta, esprimeva e preconizzava "*una forte discontinuità rispetto al passato*".

Infatti, se da un lato MMI presentava "*un track record storico breve, contraddistinto da perdite di esercizio e dal formarsi di una situazione finanziaria decisamente non equilibrata*" e un patrimonio netto negativo; il Piano illustrava al mercato "*la prospettiva di uno sviluppo importante delle attività caratteristiche, associate e prefigurazioni di reddito in grado, se realizzate, di produrre anche il riequilibrio delle fonti di finanziamento*"²⁶.

G).2 La soluzione per pervenire ad una stima attendibile del valore prospettico della partecipazione -poi "annullata" nella sua sostanza economica- delle attrici è quindi quella, prescelta dal c.t.U. e che il Collegio condivide appieno, di un equilibrio fra gli estremi

- di una acritica adesione al Piano che non tenga nel dovuto conto i profili di aleatorietà del *turn around* pur motivatamente ipotizzato (anche grazie ai benefici dell'introduzione nel nuovo Gruppo)
- e di una totale svalutazione del documento di previsione, che costituisce invece (anche grazie alla sua particolare collocazione temporale rispetto ai fatti) un parametro ineludibile.

²⁶ Così, con lucida obiettività, il consulente del giudice alle pagine (9 e) 48 – 49 della sua relazione.

In tal senso, vanno condivise sia le premesse metodologiche esplicitate dal consulente dell'Ufficio, vale a dire l'approccio attento alle

- i. condizioni di funzionamento espresse da MMI alla data in cui venne elaborato e approvato il Piano *de quo*
- ii. alla forte discontinuità espressa dal Piano rispetto al passato (necessariamente recente) di MMI
- iii. ed alla strutturale dipendenza finanziaria di MMI dalla controllante diretta MHE, che i criteri di stima ad esse conseguenti, tali per cui
 - I. assunti a riferimento i risultati economici previsti comunicati con il Piano
 - II. e operata una rettifica ai valori di utile netto in esso espressi per tener conto delle incertezze legate alla sua realizzabilità
- III. nonché una attualizzazione ad un saggio espressivo del costo di capitale "azionario" ragionevolmente attribuibile a MMI al giugno del 2008, anche in questo caso evitando possibili duplicazioni,
- IV. nonché tenendo necessariamente conto, in una prospettiva di valutazione di MMI come finanziariamente autonoma, degli incrementi di capitale proprio a tale fine necessari mediante conversione in capitale degli utili ipotizzati in capitale sino a tutto l'esercizio 2009,

il risultato finale della stima è quello ragionevolmente proposto dal consulente dell'Ufficio –e pertanto pienamente utilizzabile ai fini della decisione- alle pagine 56 / 59 della sua relazione: sicché il valore della partecipazione di RG HOLDING s.r.l. e di FINANZIARIA CINEMA s.r.l., complessivamente pari al 49% di MMI, può esser fissato al 30/6/2008 nella misura € 4.950.000,00.

G).3 Da tale importo va detratto, per le ragioni esposte al superiore paragrafo F).2, quello pure stimato -in termini temporali di riferimento tendenzialmente coincidenti- all'esito dell'azione di responsabilità di cui s'è detto, pervenendosi pertanto al minor importo di € 4.950.000,00 - 285.310,49 = 4.664.689,51.

G).4 Nulla va invece detratto quale supposta conseguenza dei termini economici della transazione conclusa dalle attrici e dai loro soci di riferimento con tutti gli altri *ex* amministratori ed *ex* sindaci originariamente convenuti, nonché soprattutto con MMI stessa e con MHE.

La questione, lungamente discussa fra le parti anche nel subprocedimento peritale e sulla quale il consulente dell'Ufficio ha correttamente rimesso al Tribunale ogni valutazione, muove infatti dalla falsa prospettiva che si debba ai fini della quantificazione del risarcimento qui in esame annettere un valore obiettivo e dirimente al prezzo formalmente concordato in sede transattiva per la cessione a MHE della quota del 49% in allora ancora detenuta dalle attrici.

Senonché tale somma, pari ad € 3.500.000,00, è invece il prezzo della transazione: e rappresenta il valore contrattuale che in termini di

- utilità che RG HOLDING e FINANZIARIA CINEMA così come Rudolph GENTILE e Marco DELL'UTRI (titolari a loro volta delle partite debitorie verso MHE descritte nella premessa dell'atto) si sono raffigurati per la definitiva uscita di scena dalla MMI
- e di converso, di sacrificio al quale MHE e MMI nonché Guglielmo MARCHETTI (e con essi tutti gli altri soggetti persone fisiche che di tale transazione hanno profittato) hanno ritenuto di esser disposte per chiudere tutti gli svariati contenziosi in essere,

quei paciscenti hanno globalmente e inscindibilmente ritenuto di esser rispettivamente disposti ad accettare nel perseguimento dei rispettivi e contrapposti interessi.

In tale complessa partita transattiva, il pagamento di una somma omnicomprensiva a titolo di rilievo della partecipazione delle attrici ha quindi costituito esclusivamente lo strumento negoziale (e fiscale) prescelto per raggiungere, *a latere reorum*, l'obiettivo di sciogliere la solidarietà connaturata alle pretese risarcitorie delle controparti e soddisfare

‘tombalmente’ le proprie quote di corresponsabilità²⁷, e non già il *fair value* della quota stessa; onde nessun rilievo può esservi annesso al fine di determinare il danno che qui invece si liquida a carico dei tre soggetti rimasti intenzionalmente fuori dalla transazione stessa (anche perché –dismesso il controllo di MHE- ormai disinteressati alla sorte delle quote di MMI).

G).5 Quel che piuttosto va determinato è, nella platea degli originari (7) convenuti diversi dai sindaci (per definizione estranei alle decisioni eterogestorie esaminate ai precedenti paragrafi **C.** e **D.**) originariamente citati in giudizio, il grado di corresponsabilità attribuibile a ciascuno quale quota parte dell’obbligo risarcitorio qui accertato.

Ritiene in proposito il Tribunale che, non ravvisandosi nella stessa originaria prospettazione attorea ragioni particolari per operare al riguardo significative distinzioni, la quota di ciascuno degli originari convenuti (oltre a quelli ancor in causa, MHE, MMI, Guglielmo MARCHETTI e Ugo GIRARDI) potesse allora -e debba oggi- considerarsi paritetica.

Ne consegue che, detratti dalla somma capitale di € 4.664.689,51 i quattro settimi della stessa (*id est* 666.384,21 x 4 = 2.665.536,84) coperti dalla transazione del giugno 2011, la MTV, Orlando CORRADI e Matteo CORRADI vanno solidalmente condannati a pagare alle attrici, in solidarietà attiva fra di esse (e nei rapporti interni, in misura di un mezzo ciascuna) la somma capitale complessiva e residua di € 1.999.152,67, oltre sulla stessa

- alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le Famiglie di operai e impiegati dal luglio 2008 alla data della presente decisione,

²⁷ Secondo l'effetto proprio che la giurisprudenza di legittimità annette, nelle cause originate da azioni di responsabilità contraddistinte -come la presente- dalla facoltatività del litisconsorzio, a simili transazioni 'parziali': le quali riguardano appunto le quote di debito delle sole parti transigenti ed hanno quindi l'effetto di sciogliere limitatamente ad esse anche il vincolo di solidarietà passiva (così, fra le altre, Cass. Sez. 1, Sent. n. 7907 del 18/5/2012, Rv. 622795: la quale precisa che ciò non impedisce l'accertamento in causa della necessaria graduazione nei rapporti interni della responsabilità di tutti gli originari condebitori solidali, accertamento che dovrà necessariamente riferirsi -in via incidentale- anche alle condotte tenute dalle parti transigenti).

- nonché sulla somma così rivalutata e definitivamente liquidata -ai sensi dell'art. 1282 co. 1° c.c.- gli ulteriori interessi al saggio di legge vigente dalla pubblicazione della sentenza sino al pagamento effettivo.

H. Le spese di lite seguono la soccombenza.

H).1 MTV, nonché Orlando e Matteo CORRADI dovranno pertanto solidalmente rifonderle ad entrambe le convenute, in solidarietà attiva fra di esse, nella misura che

- in applicazione ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 *medio tempore* pubblicato in G.U.
- e tenendo conto dell'importo del *decisum* (e quindi della limitata misura in cui la domanda è stata, per un unico -ma principale- capo, accolta),

il Tribunale ritiene equo liquidare in € 92.382,00 (di cui € 382,00 per le anticipazioni esenti); oltre su €92.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, a quello del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di legge.

H).2 Ad integrale carico dei convenuti va poi addossato il compenso liquidato in istruttoria al c.t.U., con il correlativo ed automatico diritto delle società attrici di ripetere dai convenuti quanto eventualmente anticipato a tale titolo in corso di causa; nonché, alla luce delle conclusioni 'equidistanti' assunte dal prof. Cotta Ramusino, la metà del compenso pagato dalle attrici al loro consulente prof. Massimiliano Nova, complessivamente pari -come da documenti allegati alla memoria conclusionale di replica attorea- ad € 41.600,00.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla RG HODLING s.r.l. unipersonale e dalla FINANZIARIA CINEMA s.r.l. unipersonale nei confronti di MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI con citazione notificata il 13/4/2011, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** la solidale corresponsabilità di MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI, in ragione nei rapporti interni di un terzo ciascuno, per gli

- illeciti di cui ai paragrafi **C.** e **D.** della motivazione;
2. **condanna** per l'effetto MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI **a pagare** a RG HOLDING s.r.l. unipersonale e a FINANZIARIA CINEMA s.r.l. unipersonale, in solidarietà fra di loro, la somma di complessivi € **1.999.152,67**, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT F.o.i. dal 1°/7/2008 sino alla data di deposito della presente decisione nonché, sulla somma così rivalutata, agli interessi al saggio di legge vigente da tale data sino al pagamento effettivo;
 3. **rigetta nel resto** le domande proposte dalle società attrici nei confronti di MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI;
 4. **condanna** MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI **a rimborsare** a RG HOLDING s.r.l. unipersonale e a FINANZIARIA CINEMA s.r.l. unipersonale le spese di lite, che **liquida** in complessivi € **92.382,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
 5. **pone infine** le spese di consulenza tecnica d'ufficio –ivi compreso in ragione di metà, e quindi di € 41.600,00, il compenso del consulente tecnico di parte attrice- a definitivo carico solidale di MONDO TV S.p.A., Orlando CORRADI Matteo CORRADI.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2015

il Presidente

Elena Riva Crugnola

il Giudice estensore

Guido Vannicelli

